PROTOCOLLO OPERATIVO D'INTESA TRA
LA PROVINCIA DELLA SPEZIA ED IL COMUNE DI _____
Attuazione dell'Accordo di Programma 2013/20115
per l'Integrazione scolastica degli alunni disabili

VISTI:
- L'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Gli artt. 5 e 6 della L.R. 8 giugno 2006 n. 15

PREMESSO CHE:

il Comune di _____ ha aderito all'Accordo di Programma Provinciale 2013/2015 per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nel quale si stabilisce:
-che gli interventi di competenza degli Enti Locali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della Legge 104/92 e quelli per il trasporto scolastico degli studenti portatori di handicap motorio siano gestiti, per garantirne continuità, efficienza e qualità, dai Comuni di residenza degli studenti per tutto l'arco del percorso di istruzione e formazione;
-che i Comuni sottoscrittori stipulino con la Provincia della Spezia appositi Protocolli operativi per la definizione delle modalità organizzative e degli impegni finanziari finalizzati alla realizzazione degli interventi e degli obiettivi perseguiti dall'Accordo

TRA

La Provincia della Spezia ed il Comune di _____, nelle persone dei Dirigenti Sigg.ri:
per la Provincia della Spezia: _____
per il Comune di _____ : _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 –Oggetto del Protocollo

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, con il quale la Provincia della Spezia ed il Comune di _____ stabiliscono i rispettivi obblighi finanziari nel quadro dell'Accordo di Programma Provinciale 2013/2015 per l'integrazione scolastica degli alunni disabili (di seguito nominato semplicemente Accordo) e determinano le modalità organizzative di erogazione degli interventi individualizzati di assistenza specialistica e trasporto scolastico.

Art. 2 – Impegni del Comune di _____

Il Comune di _____ (di seguito definito "Comune") si impegna a realizzare gli interventi individualizzati relativi al primo ciclo d'istruzione con risorse, proprie e trasferite, finalizzate a garantire, a tutti gli alunni disabili residenti per i quali sia stata richiesta l'assistenza specialistica in conformità all'iter ed alla documentazione approvata nell'Accordo, l'assegnazione di un assistente all'autonomia ed alla comunicazione di cui all'art. 13 comma 3 della Legge 104/92, nella misura determinata, attraverso criteri di equità, efficacia e trasparenza e ove ritenuto opportuno attraverso la costituzione ed il

funzionamento del Tavolo tecnico locale previsto dall'Accordo, dal numero complessivo delle richieste ricevute, dalle caratteristiche dei casi e dai limiti finanziari non superabili derivanti dal bilancio comunale approvato, in un'ottica di promozione e supporto dei processi inclusivi, buon andamento, efficienza e programmazione.
In favore degli alunni con disabilità motoria frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di prime grado organizza inoltre, secondo propri criteri regolamentari e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, trasporti scolastici con mezzi appositamente allestiti.
Il Comune si impegna, al fine di garantire la continuità degli interventi ed il conseguimento degli obiettivi definiti nell'Accordo, ad anticipare le somme necessarie alla realizzazione degli interventi individualizzati di assistenza specialistica e del trasporto scolastico relativi al ciclo dell'istruzione secondaria superiore e dell'istruzione e formazione professionale, nei limiti e modalità definiti dal presente Protocollo Operativo ed in particolare al successivo articolo 3.

Art. 3 – Impegni della Provincia della Spezia

La Provincia della Spezia, entro il 31 luglio di ciascun anno, compatibilmente con i dati complessivi messi a disposizione dai Comuni interessati sulla base delle schede loro trasmesse dalle scuole ex art. 19 dell'Accordo (All.C dell'Accordo stesso), si impegna a comunicare al Comune le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi individualizzati di assistenza specialistica per gli studenti disabili residenti frequentanti l'istruzione secondaria superiore e l'istruzione e formazione professionale nell'anno scolastico successivo, secondo le proprie competenze di cui all'art. 6 della L.R. 8 giugno 2006 n. 15, finalizzate a garantire, agli alunni per i quali sia presentata richiesta, in conformità all'iter ed alla documentazione approvata nell'Accordo, l'assegnazione di un assistente all'autonomia ed alla comunicazione come previsto nell'art. 13 comma 3 della Legge 104/92, nella misura determinata dai limiti finanziari non superabili derivanti dal bilancio, in un'ottica di promozione e supporto dei processi inclusivi, buon andamento, efficienza e programmazione, nonché il trasporto scolastico per gli studenti portatori di handicap motorio.
Per il primo anno di vigenza dell'Accordo, in relazione ai tempi di approvazione, la comunicazione delle risorse disponibili sarà effettuata dalla Provincia entro e non oltre il **trentesimo giorno dal ricevimento, da parte dei Comuni sottoscrittori, della quantificazione degli interventi preventivati per il corrente anno scolastico.**

Art. 4 – La Gestione delle Risorse e degli Interventi

Il Comune si impegna ad effettuare la programmazione degli interventi in favore degli studenti residenti frequentanti l'istruzione secondaria superiore e l'istruzione e formazione professionale in conformità agli obiettivi ed ai tempi definiti nell'Accordo e nei limiti di spesa autorizzati dalla Provincia della Spezia, assicurando l'inizio delle attività in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico.
Entro il 30 settembre di ciascun anno il Comune si impegna a comunicare alla Provincia della Spezia l'elenco dettagliato degli interventi disposti (ove non attivato il Tavolo tecnico locale, unitamente alla esposizione dei criteri adottati per la loro definizione), la stima dei

costi previsti e le eventuali problematicità determinate dal rispetto dei limiti della spesa autorizzata.
Entro 30 giorni dal ricevimento del piano degli interventi disposti dal Comune, la Provincia si obbliga ad effettuare il trasferimento delle risorse finanziarie, nei limiti degli stanziamenti già comunicati; previa informativa, la Provincia può, nel caso in cui la stima dei costi quantificata dal Comune sia inferiore alla spesa previamente autorizzata ai sensi del precedente art. 3, ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme da trasferire; può altresì elevarle, compatibilmente alle proprie disponibilità di bilancio, per risolvere eventuali problematiche segnalate dal Comune.
Nel corso dell'anno scolastico, d'intesa tra Provincia e Comune, possono essere introdotte modifiche al piano degli interventi dirette alla miglior gestione delle attività, allocazione delle risorse, risposta ai bisogni delle scuole, degli studenti e delle famiglie.
Il Comune si obbliga a trasmettere trimestralmente alla Provincia il rendiconto degli interventi effettuati e delle spese sostenute, allegando copia delle fatture quietanzate o analoghi documenti giustificativi, a fini contabili e di programmazione.
Qualora nel corso dell'anno scolastico si evidenzi un differenziale significativo tra le previsioni di spesa e l'andamento degli interventi disposti, la Provincia, d'intesa con il Comune, provvederà ad individuare i necessari correttivi da apportare alla gestione degli interventi.
Per gli ordinari scostamenti, in attivo o in passivo, dei costi di gestione effettivi rispetto alle previsioni di spesa quantificate ad inizio anno scolastico, la Provincia provvede all'atto della definizione delle risorse finanziarie da assegnare al Comune per l'anno scolastico successivo, ed in base ai rendiconti ricevuti, ad effettuare il ripiano delle relative somme.
Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze dirette alla promozione del benessere della comunità e della qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, al fine di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale, può effettuare interventi a favore degli studenti disabili frequentanti il secondo ciclo di istruzione, al di fuori delle previsioni di cui al presente Protocollo operativo, assumendone in proprio l'onere finanziario e senza obbligo di rendiconto, nella misura determinata dai limiti finanziari non superabili derivanti dal bilancio.

Art. 5 – Gli Organismi e gli Impegni nell'erogazione degli interventi

Gli Enti sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano a designare i propri rappresentanti nel Tavolo Tecnico Provinciale e, laddove istituito, nel Tavolo Tecnico Locale previsti dall'Accordo e a partecipare alle attività di tali Tavoli conferendo ogni apporto utile all'espletamento delle competenze ad essi attribuite, in uno spirito di proficua collaborazione e condivisione di obiettivi, metodi ed informazioni.
Il Comune si impegna a realizzare gli interventi oggetto del presente Protocollo in osservanza degli indirizzi, programmi e standard individuati nel Tavolo Tecnico Provinciale.

Art. 6 – La Durata

Il presente Protocollo decorre dalla data di effettiva sottoscrizione ed ha validità fino al termine di vigenza dell'Accordo, fissato al 30 giugno 2015, salvo intervenute modifiche relative agli assetti istituzionali e funzionali che potrebbero interessare la Provincia; qualora alla scadenza l'Accordo sia rinnovato, il presente protocollo si intende rinnovato

per la stessa durata, fatta salva per ciascuno degli Enti sottoscrittori la facoltà di recedere mediante la semplice comunicazione, da effettuarsi per iscritto entro i tre mesi antecedenti la data di scadenza.

Art. 7 – Le Modifiche

Modifiche al presente Protocollo possono essere concordate in ogni tempo dagli Enti sottoscrittori, qualora ciò si renda necessario a seguito di cambiamenti intervenuti nel quadro normativo di riferimento degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo.

Art. 8 – La Facoltà di Recesso

Entrambi gli Enti sottoscrittori si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo qualora mutino i presupposti giuridici, legislativi, finanziari che ne hanno previsto e consentito la stipula. In questo caso residuano a carico dell'Ente recedente esclusivamente gli oneri finanziari relativi agli interventi già eseguiti o in corso di svolgimento.

Art. 9 – La Risoluzione

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente Protocollo, l'Ente adempiente richiede per iscritto all'altra parte l'adempimento, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine l'Ente adempiente può esercitare la facoltà di risolvere unilateralmente il Protocollo, fatte salve le azioni risarcitorie previste per legge.

Letto, firmato e sottoscritto in La Spezia, lì _____

Provincia della Spezia Comune di _____

_____ _____